

N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2025

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2025 (della Regione Lombardia).

Ambiente - Inquinamento - Qualita' dell'aria - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa - Denunciata omessa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni sulla previsione di delega - Previsione, prima dell'adozione dei decreti legislativi delegati, dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziche' dell'intesa - Previsione, tra i criteri e principi direttivi specifici nell'esercizio della delega, di assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualita' dell'aria ambiente adottate, in via ordinaria, dalle autorita' regionali e locali e, in via complementare, dalle autorita' statali, con attribuzione della competenza allo Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualita' dell'aria a determinate condizioni - Clausola di invarianza finanziaria.

- Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024), art. 12.

(GU n.40 del 1-10-2025)

Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, avv. Attilio Fontana, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 4936 del 4 agosto 2025 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Piera Pujatti (C.F. PJTPRI62C51C722G - piera.pujatti@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale (fax 02/67655600), giusta procura speciale allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi in Roma - via Alberico II n. 88 (PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org);

Contro:

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F. 80188230587), domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi - piazza Colonna n. 370;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145 per violazione:

del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, comma 2, della Costituzione, in quanto la disposizione statale e' stata adottata senza la previa acquisizione del parere della Conferenza Stato Regione;

del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 e art. 120, comma 2, della Costituzione, in quanto la disposizione statale prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1, siano adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziche' intesa;

dell'art. 117, terzo comma (tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) e quarto comma della Costituzione con riferimento alla competenza residuale regionale in particolare all'agricoltura e al trasporto pubblico locale;

dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 97 sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'art. 118 della Costituzione sotto il profilo dell'adequatezza;
violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per mancanza di adeguata previsione di idonee risorse finanziarie e strumentali con particolare riferimento al terzo comma dell'art. 12 della legge n. 91/2025.

Fatto

Viene in questa sede impugnato l'art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025 - Serie generale - n. 145, in quanto essa, sotto più di un profilo, ha violato il principio di leale collaborazione, nonché gli articoli 120, 5, 117, terzo e quarto comma, 3, 97, 118, 119, 81 della Costituzione, attribuendo funzioni in via ordinaria alle Regioni in tema di misure di risanamento della qualità dell'aria, senza alcuna previsione di idonee risorse o di strumenti normativi e senza idonea consultazione della Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome.

La norma impugnata dispone:

«Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria indoor è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Prima di illustrare i motivi, e' opportuno succintamente dare conto dell'iter di approvazione della norma impugnata, rinviando alle censure per piu' distese considerazioni, ove esse siano necessarie, anche sugli effetti delle previsioni impugunate.

Il disegno di legge di delegazione europea e' stato presentato al Senato in data 3 ottobre 2024 (disegno di legge n. 1258 - doc. n. 2). Il Governo ha richiesto il parere alla Conferenza Stato Regioni, reso il 17 ottobre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (documenti n. 3 - 4).

Successivamente, il 23 ottobre 2024 e' stata approvata la direttiva 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 novembre 2024, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa.

L'approvazione della direttiva e' dunque posteriore rispetto alla presentazione del disegno di legge di cui sopra, nonche' alla richiesta di parere alla Conferenza.

Quindi, nel corso dell'esame del disegno di legge in 4ª Commissione permanente al Senato, il Governo ha presentato l'emendamento n. 6.0.400, poi approvato, relativo alla attuazione della direttiva n. 2881 del 2024 (doc. 5). L'emendamento risulta depositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa tra il 28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza di oltre due mesi dalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea.

Il 27 febbraio 2025, il Senato ha trasmesso il testo della norma alla Camera, ma la disposizione relativa ai criteri di implementazione della direttiva sulla qualita' dell'aria nell'ordinamento interno e' rimasta invariata.

In data 25 giugno 2025 e' stato dunque pubblicato il decreto legislativo n. 91 che, al suo interno, ha l'art. 12, corrispondente all'emendamento sopra citato n. 6.0.400. Dunque, trattasi di norma sulla quale non si e' espresso il parere della Conferenza Stato - Regioni.

Le disposizioni in epigrafe sono costituzionalmente illegittime e vengono impugunate da Regione Lombardia per i seguenti motivi di

Diritto

Premessa - Occorre premettere all'esposizione dei motivi di ricorso due considerazioni generali, nel merito e nel rito, da riferirsi a tutti i motivi di ricorso, per inquadrare la norma impugnata nel nostro ordinamento e comprendere la ridondanza della disposizione impugnata sulle attribuzioni regionali.

A.- Sui presupposti della legge impugnata

La legge impugnata e' legge di delegazione europea, come esposto nella parte in fatto.

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» prevede, all'art. 29, la tempestiva attuazione delle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine (comma 4), «all'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", completato dall'indicazione: "Legge di delegazione europea" seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'art. 30, comma 2» (sottolineatura di chi

scrive). Si chiarisce in tal modo che anche la legge di delegazione europea e' sottoposta al principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

L'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel definire le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano prevede che:

«1. La Conferenza Stato - regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere [...]» (sottolineatura di chi scrive).

Anche quest'ultima norma conferma come vi sia uno specifico obbligo del Governo di richiedere un parere alla Conferenza Stato - Regioni al momento della presentazione del disegno di legge di delegazione europea. Come esposto nella parte in fatto, l'emendamento risulta depositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa tra il 28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza di oltre due mesi dalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea. Non e' dunque mancato il tempo per richiedere il prescritto parere alla conferenza Stato - Regioni.

L'art. 12 indubbiato e' norma che pone «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa».

La finalita' della direttiva e' espressa con chiarezza nel considerando 2: «Nella sua comunicazione dal titolo "Il Green Deal europeo" dell'11 dicembre 2019 la Commissione europea ha definito una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una societa' giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Per quanto riguarda la pulizia dell'aria, la Commissione si e' impegnata in particolare a migliorare ulteriormente la qualita' dell'aria e ad allineare maggiormente le norme dell'Unione in materia alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS). Nel Green Deal europeo la Commissione ha inoltre annunciato un rafforzamento delle disposizioni in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualita' dell'aria». La direttiva espone quindi l'impegno a ridurre, entro il 2030, l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute nella misura di oltre il 55 %. Inoltre, definisce, attraverso il piano d'azione per l'inquinamento zero, una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico e' ridotto a livelli non piu' considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. L'art. 19 della direttiva, poi, prevede la predisposizione di piani della qualita' dell'aria che siano «adeguati» all'obiettivo; tale adeguatezza e' e deve essere una guida per tutta l'attuazione della direttiva, che non puo' limitarsi, come di fatto sta accadendo a reiterare il modello del decreto legislativo n. 155/2020 (di attuazione della precedente direttiva 2008/50/CE).

B. Sulla censurabilita' dei vizi da parte della Regione Lombardia: ridondanza sulle competenze regionali

La norma impugnata e' dettata in tema di qualita' dell'aria. Questa materia e' riferibile alla tutela dell'ambiente, di derivazione comunitaria che, come noto, l'art. 117, secondo comma, lettera s) riserva alla competenza esclusiva statale; e', tuttavia, riferibile anche a materie di competenza regionale concorrente (quali, per tutte, la tutela della salute) e a materia di competenza residuale.

Rientra, quindi, in un «groviglio inestricabile» di materie che chiama in causa alcune precise competenze regionali. Innanzitutto, la tutela della salute, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione): «Il collegamento fra la disciplina ambientale, e in particolare quella dei rifiuti, e la tutela della salute è pacifico, risultando dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010, n. 249, n. 225 e n. 61 del 2009, n. 62 del 2008), dalla direttiva 2008/98/CE (si vedano il preambolo e, in particolare, gli articoli 1, 12, 13 e 17) e dal codice dell'ambiente (si vedano, in particolare, gli articoli 177, 179, 182-bis, 191 e 208, comma 1).» (Corte costituzionale n. 75/2017).

L'attinenza della disciplina della qualità dell'aria all'ambito normativo di tutela della salute è palese dalle premesse della direttiva 2024/2881, che, al considerando 4, riconosce espressamente che il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali; nonché dai successivi, che riferiscono i dati dell'OMS sulla nocività dell'inquinamento atmosferico per la salute. Si afferma inoltre, al considerando 10, che la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i dati scientifici relativi agli inquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e, tra le altre cose, ai costi sanitari diretti e indiretti associati all'inquinamento atmosferico, agli effetti socioeconomici, ai costi ambientali e agli sviluppi comportamentali, fiscali e tecnologici.

Di conseguenza, il piano regionale della qualità dell'aria (PRIA) elaborato ai sensi della precedente direttiva 2008/50/CE, del decreto legislativo n. 155/2010 (art. 19) e della legge regionale n. 24/2006 costituisce un piano integrato, relativo a più inquinanti e orientato a molteplici settori di intervento, oltre che integrato con altre pianificazioni di settore (ad es. in campo di mobilità o di energia). L'azione regionale ha individuato tre principali macrosettori (energia, trasporti e agricoltura) su cui continuare ad intervenire. L'art. 12 della legge n. 91/2025 prevede, come il precedente decreto legislativo n. 155/2010, l'approvazione del PRIA, il che significa continuare ad agire sui tre macrosettori, che intersecano la competenza regionale.

Non solo, ma le misure e gli interventi a cui si riferisce espressamente l'art. 12 del decreto legislativo n. 91/2025 sono collegati all'agricoltura (cfr. Corte costituzionale n. 60/2015), all'energia, al sistema del trasporto pubblico locale, entrambe oggetto di competenza residuale ex art. 117, quarto comma, solo per citare alcune delle materie in cui si inseriscono le matrici prese in considerazioni dai piani per la qualità dell'aria (doc. 6 - 7). Ancora una volta ne troviamo conferma nella stessa direttiva 2024/2881 laddove si afferma, al considerando 18, che «Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e unionale, specialmente per quanto riguarda le emissioni generate dall'agricoltura, dall'industria, dai trasporti, dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento e la produzione di energia».

Del resto, l'art. 12 in questa sede impugnato (comma 1, lettera a), nel prevedere coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori, dichiaratamente va ad incidere su competenze regionali.

La particolarità della materia in esame è anche questa: stabiliti dei valori - soglia ai quali non si può derogare, le modalità per arrivare all'obiettivo richiedono l'attività di tutti i livelli istituzionali.

Non solo, ma codesta ecc.ma Corte ha stabilito che «le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione

di parametri diversi da quelli relativi al riparto delle competenze legislative ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative (ex plurimis, sentenze n. 128 e n. 33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010).» (sentenza n. 236/2013).

I MOTIVO - illegittimità costituzionale per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, secondo comma, in quanto la disposizione statale è stata adottata senza la previa acquisizione del parere della Conferenza Stato Regione

Con il primo motivo di ricorso si censura la norma in epigrafe in quanto contraria al principio di leale collaborazione, per avere omissis, sul testo dell'art. 12, l'acquisizione del parere della Conferenza Stato Regioni.

Si premette che codesta ecc.ma Corte ha stabilito che la legge di delegazione non si sottrae, ex art. 134 della Costituzione, al controllo di legittimità in via principale (sentenze n. 251/2016, 205/2005; 261/2017).

La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha più volte affermato che è ineludibile l'applicazione del principio di leale collaborazione, nelle forme che consentano un'adeguata modalità di coinvolgimento delle Regioni (nella fattispecie, del parere della Conferenza) ove la fattispecie regolata sia caratterizzata da un intreccio di competenze di natura esclusiva statale, concorrente e residuale (Corte costituzionale n. 72/2019).

Ne l'intreccio fra ambiti materiali diversi può essere composto facendo riferimento al concetto della prevalenza (ancora Corte costituzionale n. 172/2019): pertanto, la circostanza che la fattispecie regolata dall'art. 12 della legge n. 91/2025 si inserisca nella materia della tutela dell'ambiente non può portare a trascurare la compresenza di altre materie che ridondano nella competenza regionale.

Lo schema del decreto legislativo n. 91/2025, si è sopra precisato, è stato sottoposto al parere della Conferenza, ma non l'art. 12. E non si tratta di una mera modifica dell'articolato, dovuta a pareri o a considerazioni diverse o aggiuntive sul medesimo tema. Si tratta della attuazione di una successiva e diversa direttiva, la n. 2881 del 2024. Che la delega sull'attuazione della detta direttiva non sia stata sottoposta al parere della Conferenza è fuor di dubbio, la direttiva è successiva rispetto all'espressione del parere. Il che, tuttavia, non esime dal dover considerare l'obbligo del rispetto del principio di leale collaborazione anche per la delega relativa a tale direttiva. Diversamente opinando il parere si ridurrebbe ad un passaggio meramente formale; mentre la funzione consultiva, per essere esercitata, presuppone almeno la conoscenza dell'oggetto sul quale ci si esprime. Se è pur vero che la formula del parere non richiede le trattative per il raggiungimento dell'intesa, ciò non ne toglie la necessaria formulazione e, se, come in questo caso, nell'articolato trasmesso l'oggetto della fase consultiva è del tutto mancante, non può certo dirsi rispettata la leale collaborazione.

Come noto, l'art. 5 della Costituzione impone allo Stato, tra l'altro, di adeguare «i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

La previsione di non realizzare, in fase di delega, la collaborazione con le Regioni contrasta gravemente con il riportato dettato costituzionale, autorizzando la Regione Lombardia ad impugnare in via principale la disposizione.

L'art. 12 impugnato, al comma 1, lettera a), stabilisce di «assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità

competenti per tali settori;».

Questa parte della norma prevede, dunque, che venga assicurata la sinergia di alcune attività amministrative di natura pianificatoria che vanno a svolgersi contemporaneamente, lasciando ad imprecisate «sedi e procedure istituzionali» la condivisione, a livello territoriale, delle azioni.

La lettera b) stabilisce l'obiettivo di «assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi». La previsione di misure nazionali è dunque legata, si sottolinea, alla impossibilità per i piani regionali di raggiungere i valori di qualità dell'aria. Tale norma, oltre a contrastare i principi di buon andamento, come si dirà in seguito, mostra la gravità dell'omissione nell'iter legislativo, poiché viene individuato il carattere regionale alla pianificazione (del resto, già prevista dal decreto legislativo n. 155/2010, pur se in maniera inefficace), ma senza alcuna consultazione con le Regioni.

La successiva lettera d), poi, delega a «introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria».

Si tratta quindi dell'introduzione di strumenti di regolamentazione procedimentale con riferimento ad un procedimento di competenza regionale.

Se pure le norme di delega devono adeguare il sistema normativo italiano a quello comunitario in materia ambientale e se pure la regolamentazione del procedimento amministrativo può rientrare nei livelli essenziali di prestazione, ciò non può portare ad eludere il principio di leale collaborazione ed attuare così una completa avocazione a sé della materia da parte dello Stato.

Le considerazioni che precedono valgono anche per la lettera e) ove si prevede l'introduzione di una disciplina per la qualità dell'aria indoor; si tratta di argomento connesso con tutela della salute, energia e con il governo del territorio, materie oggetto di competenza concorrente regionale.

Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata incostituzionale, per violazione degli articoli 120 e 5 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

II MOTIVO - violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 e art. 120 della Costituzione, secondo comma, in quanto la disposizione statale prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 anziché intesa

Si rinvia a quanto sopra esposto per attestare la ridondanza della materia sulle competenze regionali.

A ciò deve aggiungersi che il sacrificio della consultazione delle Regioni in sede istituzionale regionale in fase di emanazione del decreto legislativo non ha alcun contrappeso nel procedimento per l'emanazione del decreto legislativo. Il secondo motivo risulta così strettamente legato al primo, nel senso di rilevare come il sistema globale della norma di delega - decreto legislativo attesti come il legislatore stia regolamentando istituti che incidono su competenze, statali e regionali, inestricabilmente connesse, senza alcuna considerazione della necessità di garantire degli efficaci strumenti di raccordo con le Regioni.

L'art. 12 in questa sede impugnato, infatti, prevede, al comma 2, che «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Dunque, la norma di delegazione non ha conseguito il parere della Conferenza Stato Regioni, mentre il decreto legislativo si limiterà ad acquisire il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997.

La disposizione in esame richiama la necessità di assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento e le azioni che si pongono in correlazione, fra cui rientrano, per espresso richiamo, trasporti, mobilità, energia, industria. In sostanza in materie oggetto di competenza esclusiva regionale (agricoltura, trasporto pubblico locale) e concorrente (tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, grandi reti di trasporto e di navigazione), si dichiara di voler stabilire sinergie «prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale» (comma 1, lettera a).

Il coinvolgimento delle Regioni, pertanto, avviene in maniera del tutto inadeguata, considerato che lo stretto intreccio di ambiti materiali che caratterizza la disciplina del decreto delegato avrebbe richiesto non uno strumento consultivo in sede di decreto delegato, ma, una volta determinati gli ambiti di materia, l'intesa, che sola garantisce il reale coinvolgimento delle autonomie regionali nella definizione dei contenuti (Corte costituzionale, n. 72/2019 - 251/2016). A maggior ragione se si pensa che lo Stato ritiene addirittura di addossare alle Regioni la responsabilità piena (in via ordinaria) della pianificazione in tema di qualità dell'aria.

Pertanto, la Regione Lombardia chiede di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 91/2025, anche nella parte in cui non dispone che i decreti legislativi siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata, quale sede più idonea per contemplare gli interessi statali con quelli delle autonomie territoriali (sentenza n. 56 del 2019 - n. 130/2024).

Come noto, l'art. 5 della Costituzione impone allo Stato, tra l'altro, di adeguare «i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

La previsione di non realizzare, né in fase di delega né in fase successiva, la collaborazione con le Regioni contrasta gravemente con il riportato dettato costituzionale, consentendo alla regione di impugnare in via principale l'impugnata disposizione.

Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata incostituzionale, per violazione degli articoli 120 e 5 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

III MOTIVO - violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione con riferimento alle competenze regionali in materia

I profili di ridondanza della violazione evidenziata nella sfera di attribuzioni della Regione sono evidenti sotto molteplici punti di vista e, come già messo in evidenza, con riferimento all'art. 117 della Costituzione. La lesione dell'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione è anche conseguenza di quanto esposto nei precedenti motivi, con riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione.

In particolare, il concetto di sinergia, richiamato dall'art. 12 impugnato, è strettamente collegato alle forme di collaborazione; il che implica l'integrazione di competenze. Ma la sinergia concepita a senso unico dall'art. 12 della legge n. 91/2025 avrà un diretto impatto sulla pianificazione di altri ambiti regionali (tutela della salute, trasporti, energia). In tal senso, si rimarca anche sotto questo profilo l'illegittimità costituzione dell'art. 12.

Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

IV MOTIVO - violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 97 e dell'art. 118 della Costituzione sotto il profilo dell'adequazione

L'art. 12 ridonda, si è detto, nelle competenze regionali e risulta emanato prescindendo dal dovuto coordinamento con le autonomie regionali, alle quali, tuttavia, sembra, ma solo apparentemente, voler fare riferimento. È noto come una modalità di

attuazione del canone di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione sia la leale collaborazione.

La previsione della delega ad assicurare «sinergie» fra le misure regionali per il risanamento della qualita' dell'aria assunte «in via ordinaria» dalle Regioni e «prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualita' dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi» fotografa un modello, che, in una materia delicata,⁷ lascia alla «sinergia» il coordinamento fra le misure di risanamento regionali «ordinarie» e stabilisce una sorta di sussidiarietà delle misure statali, ma solo ove le misure regionali non possano permettere il raggiungimento di parametri adeguati. Viene configurato dunque un intervento statale ex post, ma del quale non sono previsti precisi tempi e modalità di partecipazione delle amministrazioni regionali interessate, con misure che riguardano le fonti emissive sulle quali non ha competenza la Regione, ma senza alcun coordinamento e alcuna previsione di meccanismi idonei a garantire un'adeguata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, il che, conseguentemente, risulta insufficiente a garantire il rilievo degli interessi della comunità regionale. La previsione si trova così a violare anche l'art. 118, sotto il profilo della adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative. Dunque:

la norma risulta emanata senza alcuna consultazione con le autonomie regionali;

i decreti potranno acquisire il mero parere della Conferenza unificata;

nel contempo, le Regioni, in via ordinaria, (e senza alcuna previsione di mezzi, come si dirà nel prossimo motivo) vedono allocate su di sé le competenze in materia di qualita' dell'aria, con intervento dello Stato solo ex post e non coordinato.

Il buon andamento presenta ambiti di sovrapposizione e concorrenza con valori costituzionali diversi, ma, in una materia che presenta un intreccio di competenze così marcato, la pretesa di stabilire «sinergie» senza alcun coinvolgimento regionale nella determinazione della disposizione di delega contrasta con l'art. 118 della Costituzione, per non avere la disciplina statale attuato alcuna consultazione circa l'adeguatezza della previsione.

La norma, alla lettera b) del comma 1, rimette la determinazione della sinergia fra le misure di risanamento al futuro decreto legislativo, con predeterminazione di un intervento statale ex post, solo ove le misure regionali si dimostrino insufficienti, ossia solo ove una violazione della direttiva si prospetti, in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione che deve essere declinato nel senso di obbligare alla predisposizione di strutture e moduli di organizzazione volti ad assicurare un'ottimale funzionalità. La delega, invece, contiene gli ambiti di intervento di Stato e Regioni secondo lo schema, sopra ricordato, non di collaborazione, ma di intervento a fronte della ritenuta, da parte dello Stato, inidoneità delle misure regionali, in considerazione della fonte di emissione, di competenza statale. In sostanza, l'azione statale e quella regionale vanno così su piani paralleli, senza spazi di codecisione e neppure di coordinamento. Si aggiunga che la fonte emissiva statale viene in evidenza solo ove influenzi «in modo determinante» il raggiungimento dei parametri di qualita' dell'aria. E' dunque lo Stato che decide se e in che modo regolamentare una fonte emissiva che pure influisce su molti ambiti di pianificazione regionale.

Unica eccezione allo schema sopra delineato e' costituito dalla stipula di un accordo sottoscritto dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi: tuttavia, per questa parte, l'attuazione della delega e' lasciata all'iniziativa delle singole autorità, obbligando il decreto delegato a dislocare di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo nella sua collegialità ai singoli Ministri o alle singole autorità statali competenti (cfr. sentenza

n. 104/2017).

Si ricorda che l'art. 97, primo comma, della Costituzione, fa tutt'uno con il giudizio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, di cui all'art. 118 della Costituzione e al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la scelta concernente la allocazione delle funzioni amministrative si giustifica proprio in relazione alla necessità di garantirne una più adeguata ed efficiente esplicazione.

La esigenza, indubbia, in linea con le norme costituzionali e', anche se sembra superfluo scriverlo, che il sistema funzioni. Il sistema di pianificazione della qualità dell'aria è un sistema di competenze complesso, che coinvolge, come esposto, una serie di materie, allocate variamente dall'art. 117 della Costituzione.

Del resto, come sopra si è accennato, la norma sembra voler reiterare il modello in vigore del decreto legislativo n. 155/2010. Si tratta, tuttavia, di un modello già considerato insufficiente dall'Unione europea.

Nonostante l'attuazione data dalla Regione Lombardia al decreto legislativo, con la predisposizione ed attuazione di piani per la qualità dell'aria e relativi, puntuali aggiornamenti, l'Unione europea ha avviato le procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299, nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10, del biossido di azoto e del materiale particolato PM2,5. La prima e la seconda procedura hanno visto l'emanazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 10 novembre 2020 (C-644/18) e 12 maggio 2022 (C-573/19). Con le dette sentenze si è accertato il venir meno degli obblighi sanciti dalla direttiva 2008/50/CE in relazione ai superamenti del valore limite giornaliero e del valore limite annuale fissati dalla normativa per le concentrazioni del materiale particolato PM10 (C-644/2018) e in relazione ai superamenti del valore limite annuale del biossido di azoto NO2 (C-573/2019), in una serie di zone del territorio italiano, fra cui la Lombardia. Tutto ciò dimostra, a parere della Regione ricorrente, che la mera riproposizione del modello antecedente, con l'aggiunta della «sinergia» e senza alcuna consultazione delle Regioni, sia irrazionale e non coerente con l'obiettivo di raggiungimento degli standard di qualità dell'aria imposti dall'Unione europea, in assenza di un serio modello di collaborazione, legislativa e amministrativa, a tutti i livelli istituzionali. Del resto, il 25 giugno 2025 lo Stato ha approvato la delibera del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2025, n. 178), con la quale, vista anche la direttiva n. 2024/2881UE, stabilisce l'impegno di tutte le amministrazioni individuate dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 131/2014 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (ossia Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della salute, Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Ministero per gli affari regionali e le autonomie, Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante, Regioni interessate dalle procedure di infrazione) «a cooperare nell'individuazione delle future strategie nazionali al fine di garantire una maggiore tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente».

La norma qui impugnata sembra andare, invece, in senso diametralmente opposto, lasciando alle Regioni la redazione di piani, non preceduti da disamine coordinate fra i diversi livelli istituzionali. Il tutto, in presenza di una ormai acclarata particolarità del cosiddetto bacino padano, per la situazione orografica e climatica; l'art. 10 della legge n. 88/2009, di delega per l'attuazione della previgente direttiva, prevedeva, fra i principi e criteri direttivi: «d) in considerazione della particolare

situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino». Tale principio e' rimasto inattuato nel decreto legislativo n. 155/2010, ma, successivamente, vi sono stati alcuni accordi specifici per le Regioni del bacino padano.

E' configurabile in proposito, un fondato dubbio sulla ragionevolezza di tale scelta, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione e, ancora una volta, violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni, per mancanza di proporzionalita' e di rispondenza logica rispetto alle finalita' dichiarate e per irrazionalita', nella parte in cui non viene prevista la collaborazione ex ante fra Stato e Regioni.

Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata incostituzionale, per violazione degli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione.

V MOTIVO - violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per mancanza di adeguata previsione di idonee risorse finanziarie e strumentali con particolare riferimento al terzo comma dell'art. 12

Il terzo comma dell'art. 12 impugnato prevede che «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Il tutto, dopo aver previsto e stabilito che alle Regioni compete adottare in via ordinaria misure di risanamento della qualita' dell'aria nell'ambiente.

Del resto, lo stesso art. 1 della legge n. 91/2025 prevede che spese «che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali» possono essere previste nei decreti legislativi. Non solo, ma la legge n. 196/2009, all'art. 17, comma 2, prevede che le leggi di delega (ovvero di decreto delegati, ove non sia possibile determinare in sede di conferimento della delega l'ammontare delle risorse) recano i mezzi di copertura necessari per fare fronte all'attuazione dei decreti legislativi.

La mancanza di risorse finanziarie e strumentali adeguate all'attuazione del terzo comma dell'art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91, configura la violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione, in particolare dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di copertura finanziaria delle leggi. La mancata previsione di risorse finanziarie adeguate rende di fatto inattuabile l'intervento previsto dalla legge, poiche' l'assenza di risorse genera incertezza sulla sua effettiva attuazione, creando problemi di gestione e di programmazione da parte degli enti coinvolti, in aperto contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione.

La segnalata violazione ridonda gravemente, pertanto, sulle attribuzioni riconosciute in capo alla Regione dall'art. 119 della Costituzione e sull'equilibrio del suo bilancio.

Infatti, l'impugnata disposizione integra innanzitutto una lesione delle prerogative riconosciute in capo alla regione dall'art. 119, quinto comma, della Costituzione «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, citta' metropolitane e regioni», andando a violare, come sopra esposto, anche l'art. 81, nella parte in cui prevede che «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». L'attuazione della direttiva in questione rientra nella promozione economico sociale, considerato l'impatto che l'inquinamento, anche atmosferico, comporta; il raggiungimento dei parametri dalla stessa determinati apre la porta ad un cambiamento dei comportamenti e delle attivita' economiche che ci sia consentito definire epocale. La protezione del diritto alla salute, sotto un profilo cosi' complesso, favorisce l'esercizio dei diritti della persona.

La disposizione e' inoltre gravemente lesiva del principio di

pareggio di bilancio di cui all'art. 81 della Costituzione, oltre che dei già citati principi di ragionevolezza, buon andamento e adeguatezza di cui agli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione. La ridondanza di tale lesione nella sfera di attribuzioni della Regione è evidente, sia in considerazione dell'art. 117 della Costituzione, vertendo su materia di potestà concorrente o residuale, sia dal punto di vista degli articoli 5 e 119 della Costituzione, i quali sanciscono i fondamentali principi dell'autonomia, in generale, e dell'autonomia finanziaria.

Non è giustificabile, sul piano costituzionale, che vengano attribuiti alle Regioni dei compiti in materia così complessa senza alcuna adeguata provvista di risorse, indispensabili a un'adeguata cura degli interessi pubblici, con grave vulnus dell'attività amministrativa, che pure lo Stato riconosce in capo alle Regioni.

Una dotazione finanziaria inesistente non può accompagnare proposte di riorganizzazione come quelle indicate nella legge di delegazione e interrompe la necessaria corrispondenza tra risorse assegnate e funzioni esercitate.

Ancora una volta, in contrasto col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione per l'assenza di misure riorganizzative o riallocative di risorse.

La mancanza delle risorse necessarie per le funzioni conferite con la legge di delega si riverbera sull'autonomia delle Regioni, entrando in contrasto con i parametri costituzionali, poiché non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse. Codesta ecc.ma Corte, con riferimento alle Provincie, ha stabilito che la lesione dell'autonomia finanziaria si riflette inevitabilmente sul buon andamento dell'azione amministrativa in quanto la diminuzione delle risorse in così elevata percentuale, in «assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite» (sentenza n. 188 del 2015), costituisce un vulnus per l'autonomia e un pregiudizio all'assolvimento delle funzioni attribuite con i futuri legislativi sulla base della delega della legge n. 91/2025. Insomma, una palese sproporzione rispetto al raggiungimento degli obiettivi (cfr. sentenza n. 272/2015 e 1 del 2014).

È da sottolineare per completezza ed ulteriore dimostrazione della illegittimità della norma, che già in occasione della riunione della Conferenza Stato Regioni avente ad oggetto il decreto ministeriale 20 giugno 2025 (Piano nazionale per la qualità dell'aria - doc. n. 8) le Regioni hanno lamentato la carenza di risorse appostate dallo Stato per l'attuazione delle misure in esso previste. Le nuove disposizioni non fanno che aggravare una situazione già messa in evidenza.

Non solo, ma per raggiungere i valori definiti dalla direttiva UE n. 2881/2024 al 2030, realisticamente, non sarà sufficiente adottare tutte le migliori tecnologie disponibili in tutti gli ambiti incisi. Il raggiungimento di tali obiettivi postula di superare le azioni sulle migliori tecnologie disponibili e influire direttamente sui comportamenti: si tratta di una prospettiva che, oltre ad andare oltre al modello utilizzato fino ad ora, comporterà ingentissimi investimenti per le misure necessarie che la Regione dovrà assumere, anche nei propri ambiti di competenza esclusiva.

Si conferma, anche sotto questo profilo e con riferimento agli articoli 119 e 81 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

P. Q. M.

Voglia Codesta ecc.ma Corte Costituzionale adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145 per:

violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, comma 2, della Costituzione, in quanto la

disposizione statale e' stata adottata senza la previa acquisizione del parere della Conferenza Stato Regione;

violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 e art. 120, comma 2, della Costituzione, in quanto la disposizione statale prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1, siano adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziche' intesa;

violazione dell'art. 117, terzo comma (tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) e quarto comma della Costituzione con riferimento alla competenza residuale regionale in particolare all' agricoltura e al trasporto pubblico locale;

violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 97 sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'art. 118 della Costituzione sotto il profilo dell'adeguatezza;

violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per mancanza di adeguata previsione di idonee risorse finanziarie e strumentali con particolare riferimento al terzo comma dell'art. 12.

Si producono:

1. delibera per incarico, n. 4936 del 4 agosto 2025;
2. disegno di legge n. 1258 -430715;
3. report della seduta della Conferenza Stato Regione del 17 ottobre 2025;
4. verbale della seduta Conferenza 17 ottobre 2025;
5. emendamento 4.0.400 - 4^a Commissione permanente - resoconto sommario seduta della 4^a Commissione permanente del Senato n. 233 del 4 febbraio 2025;
6. allegato all'aggiornamento del piano regionale della qualita' dell'aria DGR 449/2028;
7. rafforzamento delle misure - DGR n. 1754/2024;
8. parere della Conferenza unificata al Piano nazionale per la qualita' dell'aria - 19 giugno 2025;
9. accordo di bacino padano.
Milano, 7 agosto 2025

L'Avvocato: Pujatti